

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994), che disciplina la gestione venatoria nelle aree non vocate e vocate agli ungulati;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

Visto il D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare gli articoli 86 e seguenti;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Vista la proposta di piano di gestione e calendario venatorio per la specie daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2016-2017, redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) redatto ai sensi dell'art. 4 della l.r. 10/2016, inviato ad ISPRA con nota dell' 8 agosto 2016 di cui prot. AOOGR/323987/U.90, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 4 della l.r. 10/2016 e all'art. 7 della L.R. 20/2002;

Visto il parere dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 054762/T-A29B del 13 settembre 2016;

Vista la successiva nota integrativa al parere di cui sopra inviata da ISPRA con prot. 55304/T-A29B

del 15 settembre 2016;

Considerato che nel suddetto parere, favorevole ai piani di prelievo proposti con prescrizioni, viene indicata, e viene indicata la modifica dei tempi di prelievo definiti dalla Regione;

Dato atto che, a fronte delle modifiche apportate a seguito del predetto parere, il piano di prelievo di cui al presente atto recepisce integralmente quanto indicato dal sopra citato parere ISPRA per quanto riguarda i Comprensori di Arezzo, Pisa, Pistoia, Grosseto, Livorno, Prato, Siena e Firenze per quanto riguarda il numero dei capi e la loro distribuzione in classi di sesso ed età;

Visto che nel parere sopra citato, ISPRA condivide l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana per la presente stagione venatoria per la gestione non conservativa dei nuclei di daino originati da fughe da recinti in tempi relativamente recenti;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: *"Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92."*

Considerato che a proposito del daino, nelle citate Linee Guida Ispra, al par. 4.5.1. si cita che *"La gestione del Daino e del Muflone può, per alcuni aspetti, sfuggire ai principi esposti per gli altri Ungulati. Si tratta infatti di specie da molto tempo naturalizzate nel nostro Paese e quindi considerate para-autoctone (AAVV, 2007) che, come tali, presentano problematiche maggiormente legate al contenimento delle popolazioni piuttosto che alla loro conservazione, anche in relazione ai fenomeni di competizione che possono generare nei confronti dei Cervidi e dei Bovidi autoctoni"*;

Considerato altresì che nelle citate Linee Guida Ispra, sempre al par. 4.5.1. si indica che *"Le linee di gestione suggerite per il Daino prevedono la conservazione dei nuclei storici in ambiente mediterraneo (Tenute di S. Rossore e Castelporziano, Parco Regionale della Maremma) e delle popolazioni maggiormente affermate presenti nell'Appennino centro-settentrionale (settore alessandrino - genovese, tosco-emiliano e tosco-romagnolo). In questi casi andrebbero mantenute densità compatibili con la rinnovazione forestale e dovrebbe essere previsto il congelamento dell'areale, attraverso la rimozione sistematica degli individui in dispersione. I piccoli nuclei isolati e quelli di recente formazione, spesso originati da fughe da recinti o da introduzioni abusive, dovrebbero essere totalmente rimossi."*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare sulla specie daino, specialmente nelle aree problematiche non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture

agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di daino di cui al presente atto, e nelle altre aree comunque un prelievo in grado di contenere l'espansione numerica e distributiva delle popolazioni;

Tenuto conto che i danni sono arrecati dalla specie alle coltivazioni, al bosco e alla rinnovazione forestale da parte di animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di daino suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 10/2016 e delle sopra richiamate Linee Guida Ispra, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie daino, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare" ai sensi dell'art. 4 comma 1 della sopra menzionata L.R. 10/2016, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "*Ungulate Management in Europe: Problems and Practices*", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, fermi restando i giorni di silenzio venatorio, di mantenere il prelievo previsto nel suddetto "piano di gestione e calendario venatorio per la specie daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2016-2017" per tutte le classi di sesso e di età, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani per ciascuna unità di gestione tra le diverse classi;

Considerato altresì che il ritardo connesso all'inizio della stagione di caccia dell'anno corrente, connesso ai tempi relativi al ricevimento del parere ISPRA, comporta l'opportunità di posticipare di giorni 20 la data di inizio e di fine della prima parte del prelievo annuale rispetto al 1° settembre, concedendo ovvero i seguenti tempi:

- tutte le classi, dal 20 settembre al 20 ottobre 2016 e dal 1° novembre 2016 al 15 marzo 2017;

Visto il "Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2016-2017" di cui agli allegati A e B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono integralmente recepite le modifiche e integrazioni richieste dall'ISPRA per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 752/2016 e n. 845/2016 inerenti il calendario venatorio per la stagione venatoria 2016-2017;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2016-2017” redatto ai sensi della l.r. 10/2016, di cui agli allegati A e B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende Venatorie);

2. di disporre che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 15 marzo 2017;

3. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi ivi previsti per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì ;

4. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo suddetti, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le uscite di caccia debbono essere annotate anche sul tesserino venatorio di cui all' articolo 6 della L.R. 20/2002;

5. di stabilire che il prelievo nelle aree non vocate avvenga con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 9 dell'art. 4 della L.R. 10/2016, e che i titolari degli istituti privati provvedano a comunicare all'ATC entro il secondo giorno del mese, i risultati di prelievo ottenuti nel mese precedente;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI